

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3705 del 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C. relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASINA in Via Prampolini N. 8/A, per adeguamento al D.M. 127/2024 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3871 del 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno ventisei GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.9849/2025

**D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASINA in Via Prampolini N. 8/A, per adeguamento al D.M. 127/2024.**

#### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Prampolini n.8/A, in comune di Casina in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-2764 del 08/08/2016, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Rilevato che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2")*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C., con sede legale in Via M.Del Rio n. 21 nel comune di Casina in provincia di Reggio Emilia ed impianto in Via Prampolini n.8/A in comune di Casina in provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/42714 del 05/03/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta consistenti nelle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti, nel rispetto dell'allegato 1 del D.M. n. 127/2024, nella illustrazione delle fasi di gestione e movimentazione dei rifiuti e nella precisazione che la configurazione impiantistica sarà adeguata a quanto previsto dal DM 127/24 entro il mese di ottobre 2025, acquisita al protocollo ARPAE n. PG/2025/56545 del 25/03/2025.

Preso atto che l'istanza di modifica presentata dalla ditta MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C. è relativa al trattamento e recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 di rifiuti inerti da costruzione

e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ed è stata presentata in recepimento del D.M. n. 127/2024 in anticipazione dei termini di cui all'art.8 comma 1 del citato Decreto che prevede scadenza a 180 giorni dalla sua entrata in vigore, cioè al 26/03/2025.

Preso atto altresì che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione del citato decreto ministeriale, senza apportare modifiche ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni legislative del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/42714 del 05/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1. di approvare la modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C.**" per l'impianto ubicato in Via Prampolini n.8/A in comune di Casina in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **159** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-2764 del 08/08/2016 adottata da ARPAE precisando che:
  - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento ai sensi del D. Lgs. 152/2006), 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), e 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001) della vigente autorizzazione con atto di ARPAE DET-AMB-2016-2764 del 08/08/2016;
  - b. l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" della vigente autorizzazione DET-AMB-2016-2764 del 08/08/2016 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" unito al presente atto, a decorrere dalla data del 01/11/2025;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è la "Tavola Unica" acquisita al protocollo n. PG/2025/42714 del 05/03/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;

5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

*Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

Il Dirigente del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*originale firmato digitalmente*

## **Allegato 3 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006**

Ditta **MOSCATELLI SCAVI S.N.C. DI MOSCATELLI OSCAR & C.**  
Impianto: Casina – Via Prampolini n. 8/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **159**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella "Tavola Unica" e acquisita al protocollo n. PG/2025/42714 del 05/03/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

### **Descrizione attività di gestione rifiuti**

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche attività in ambito di movimento terra e scavi, per la realizzazione di opere edili.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo, pari a 450 tonnellate, sia i quantitativi di rifiuti oggetto di recupero R5 pari a 1.500 t/anno nonché la tipologia ed i codici EER, ma non è più ricompreso il trattamento dei rifiuti identificati al codice EER 170802 in quanto non previsto dal D.M. 127/2024.

Le tipologie di rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricomprese nella tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

La operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di 9,00 tonnellate.

L'attività della ditta si svolge per 250 giorni all'anno, in 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno.

Il ciclo di lavorazione della Ditta consiste essenzialmente nella gestione dell'impianto per la lavorazione, selezione e frantumazione di materiali inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

Le aree dove vengono posizionati i rifiuti lavorati conformemente al D.M. 127/2024 sono distinte in numero due:

- area 4 con superficie pari a 158 m<sup>2</sup> destinata al deposito in cumuli, con altezza massima di 3 metri, dei materiali recuperati in attesa di certificazione EoW ai sensi del DM 127/2024; tale area ha una capacità di stoccaggio pari a 240 tonnellate, corrispondenti a 160 m<sup>3</sup>, (che rappresenta la quantità atta a formare il lotto);
- area 7 con superficie pari a 400 m<sup>2</sup> destinata al deposito in cumuli, con altezza massima di 3 m, dell'aggregato recuperato conforme ai requisiti del DM 127/2024; tale area ha una capacità di stoccaggio pari a 600 tonnellate, corrispondenti a 400 m<sup>3</sup>, in questa area verranno stoccati per lotti gli aggregati recuperati identificati con segnaletica verticale.

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/56545 del 25/03/2025. La ditta dichiara che le attività saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, comprensivo di:

- verifica sui rifiuti in ingresso;
- modalità di controllo dei rifiuti cosiddetti a specchio;
- procedure sulla formazione e aggiornamento periodico del personale addetto alla gestione dei rifiuti/materiali procedure sulle non conformità;
- piano di campionamento previsto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM 127/2024;
- modalità di conservazione dei campioni di aggregato recuperato.

Nello specifico, la procedura di verifica dei rifiuti in ingresso prevede, in sintesi, l'esame della documentazione dei rifiuti in ingresso (Formulario di identificazione rifiuti, analisi chimico-fisiche) e il loro controllo visivo per verificare la conformità, effettuazione di controlli supplementari, se necessari, consistenti nel prelievo di campioni per analisi chimico-fisiche e accettazione o respingimento del carico con segnalazione alle autorità competenti, se non conforme e necessario. Nell'impianto viene posizionato un cassone scarrabile (indicato in planimetria in area n.6) nel quale verranno posizionati i rifiuti in entrata, che a seguito del controllo visivo, da parte del personale debitamente formato, non risulteranno ammissibili al processo di recupero. Ogni carico verificato viene poi registrato in apposito registro con esito positivo o negativo e la documentazione viene conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Nella relazione si esplicitano i requisiti e condizioni indicate nell'Allegato 1 del D.M. 127/2024.

L'area adibita alla messa in riserva (funzionale) è pari a circa 200 m<sup>2</sup>, i rifiuti vengono posti in cumuli, per tipologie omogenee, su un basamento in asfalto ed è dotata di:

- un sistema di abbattimento delle polveri diffuse a mezzo di nebulizzatori;
- un sistema di raccolta delle acque meteoriche che vengono raccolte e convogliate in un pozzetto di raccolta (dimensioni di 50 x 50 cm), con caditoia sifonata in ghisa, per essere poi inviate, tramite una condotta in PVC del diametro di 200 mm, alla rete fognaria comunale.

La gestione/movimentazione dei rifiuti avviene come segue:

1. L'automezzo che arriva all'impianto si ferma nell'area n.5 (settore di conferimento) dove il personale formato controlla visivamente se i rifiuti sono conformi, seguendo le procedure indicate nel Piano di Gestione (PO1 Procedura operativa verifica rifiuti in ingresso – PO2 Procedura modalità di controllo dei rifiuti), nel caso i rifiuti risultino conformi, l'automezzo scarica i rifiuti nell'area n. 1 di messa in riserva. Nel caso i rifiuti non risultino conformi, si opererà in uno dei seguenti modi alternativi,
  - o il carico viene respinto
  - o i rifiuti non conformi sono depositati nell'area n. 6 in un cassone scarrabile in attesa di essere smaltiti successivamente.
2. I rifiuti posti nell'area di messa in riserva sono prelevati a mezzo pala mobile e portati nell'area n. 3 per essere recuperati, in quest'area avviene la separazione delle eventuali frazioni indesiderate (plastica e legna), la frantumazione, riduzione a pezzature ammissibili del rifiuto tramite, benna frantoio, separazione della frazione metallica con deferizzatore installato sopra la benna.
3. I rifiuti decadenti dall'attività di recupero (plastica, legno, ferro) sono stoccati in appositi cassoni nell'area 2 (vengono gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 152/06) e successivamente conferiti a centri di recupero o smaltimento autorizzati.
4. I rifiuti recuperati sono stoccati nell'area 4, di superficie pari a 158 m<sup>2</sup> destinata al deposito in cumuli, con altezza massima di 3 m, in attesa di certificazione EoW ai sensi del DM 127/2024, tale area avrà una potenzialità di stoccaggio di 240 tonnellate pari a 160 m<sup>3</sup> (che rappresenta la quantità atta a formare il lotto).
5. I rifiuti recuperati posti nell'area 4 saranno campionati seguendo le procedure indicate nel Piano di

Gestione (PO4 Procedura di campionamento) al fine di essere successivamente analizzate come da punti d1) , d2) ed e) dell'allegato 1 del DM 127/2024. Una volta ottenuti gli esiti analitici, se questi confermeranno il rispetto dei limiti di tabella 2, tabella 3 nonché il rispetto di tabella 4 per l'uso specifico ricercato per l'ottenimento della certificazione CEE, saranno classificati come aggregati recuperati (EoW) e posti in cumuli nell'area 7, con altezza massima di 3 m, tale area avrà una capacità di stoccaggio di 600 tonnellate, pari a 400 m<sup>3</sup>, in questa area verranno stoccati per lotti omogenei identificati con segnaletica verticale. Nel caso in cui invece i risultati analitici non confermino il rispetto dei limiti di tabella 2 e tabella 3 nonché il rispetto di tabella 4 per l'uso specifico ricercato per l'ottenimento della certificazione CEE, i rifiuti recuperati posti nell'area 4 saranno considerati rifiuti e smaltiti presso ditte esterne autorizzate.

#### Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di Aggregato recuperato conforme ai punti d1) e d2) dell'Allegato 1 del DM 127/2024, destinato agli usi previsti nell'Allegato 2 del DM 127/2024 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La ditta precisa che i tempi previsti per l'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività conformemente al D.M. 127/2024 e per la configurazione impiantistica indicata nella planimetria di riferimento per l'impianto relativamente all'adeguamento dell'attività al D.M. 127/2024, sarà effettiva dal 01/11/2025.

#### **Prescrizioni**

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 160 m<sup>3</sup>.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
8. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
9. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, "Tavola Unica" e acquisita al protocollo n. PG/2025/42714 del 05/03/2025.
10. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

11. **La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 9,00 tonnellate.**
12. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali".
13. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
14. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
15. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
16. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
17. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
18. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
19. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
20. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
21. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.*

*Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.*

*Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.*

## Tabella n. 1

### Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

*“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.*

| D.M.<br>05/05/199<br>8 | Codice<br>EER | Desc. EER                                                                                                             | Stoccaggio max<br>istantaneo (R13<br>funzionale<br>all’attività R5) |            | Recupero<br>annuale (R5) |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
|                        |               |                                                                                                                       | mc                                                                  | t          | mc                       | t            |
| punto 7.1              | 101311        | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 |                                                                     |            |                          |              |
|                        | 170101        | cemento                                                                                                               |                                                                     |            |                          |              |
|                        | 170102        | mattoni                                                                                                               |                                                                     |            |                          |              |
|                        | 170103        | mattonelle e ceramiche                                                                                                |                                                                     |            |                          |              |
|                        | 170107        | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106              |                                                                     |            |                          |              |
|                        | 170904        | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903  |                                                                     |            |                          |              |
|                        | <b>TOTALE</b> |                                                                                                                       | <b>300</b>                                                          | <b>450</b> | <b>1.000</b>             | <b>1.500</b> |

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**